SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 febbraio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 14 febbraio 1990, n. 28.

Equipollenza della laurea in economia marittima e dei trasporti e della laurea in commercio internazionale e mercati valutari a quella in economia e commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La laurea in economia marittima e dei trasporti e la laurea in commercio internazionale e mercati valutari, rilasciate dalla facoltà di economia dei trasporti e del commercio internazionale dell'Istituto universitario navale di Napoli, sono dichiarate, a tutti gli effetti, equipollenti alla laurea in economia e commercio.

Art. 2.

1. L'equipollenza della laurea in scienze economico-marittime con quella in economia e commercio, di cui alla legge 1° febbraio 1960, n. 67, è dichiarata a tutti gli effetti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 2:

La legge n. 67/1960 reca: «Equipollenza della laurea in scienze economico-marittime a quella in economia e commercio, ai fini dell'ammissione agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1458):

Presentato dal Ministro della pubblica istruzione (GALLONI) il 13 dicembre 1988.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 6 febbraio 1989, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 26 ottobre 1989.

Camera dei deputati (atto n. 4335):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 23 novembre 1989, con parere della commissione I.

Esaminato dalla VII commissione e approvato il 7 febbraio 1990.

90G0061

LEGGE 14 febbraio 1990, n. 29.

Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Effetti della dichiarazione di conversione

1. L'articolo 26 della legge 3 maggio 1982, n. 203, deve interpretarsi nel senso che la conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto si verifica di diritto a seguito della comunicazione del richiedente, con effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva.

Art. 2.

Ulteriore caso di esclusione della conversione

1. La conversione del contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione o soccida in affitto, prevista dall'articolo 25 della legge 3 maggio 1982, n. 203, non ha luogo, salvo diverso accordo tra le parti, oltre che nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 29 della legge medesima, anche quando, da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della predetta legge 3 maggio 1982, n. 203, il concedente dia un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 4 della presente legge.

Art. 3.

Imprenditore agricolo a titolo principale

1. Per l'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, la sussistenza della causa di esclusione prevista al precedente articolo 2 si presume, fino a prova contraria, sempreché sia in possesso della relativa qualifica da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1982, n. 203, con riferimento anche al fondo o ai fondi oggetto della richiesta di conversione.

2. Su richiesta di una o di entrambe le parti, la regione esprime motivato parere in ordine alla sussistenza, in capo al concedente, dell'adeguato apporto dello stesso alla condirezione dell'impresa agricola oggetto della richiesta di conversione, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4 della presente legge.

3. La regione si esprime entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Art. 4.

Adeguato apporto alla condirezione dell'impresa

1. Si reputa adeguato l'apporto del concedente alla condirezione dell'impresa, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) effettiva partecipazione del concedente al razionale impiego dei capitali, all'organizzazione dei fattori della produzione e degli investimenti fissi, in modo da assicurare produzioni lorde vendibili e retribuzione del lavoro almeno pari a quelle medie delle imprese agricole della zona;

b) adeguata e dignitosa abitabilità della casa colonica e rispondenza degli altri fabbricati aziendali, ove siano oggetto della concessione, alle esigenze della buona tecnica agraria, realizzate per l'intervento del concedente;

c) conferimento, nei contratti di mezzadria e di colonia parziaria, da parte del concedente, di scorte vive e morte almeno nella stessa quantità di quelle conferite dal concessionario;

d) regolare tenuta della contabilità da parte del concedente stesso nei contratti di mezzadria e, quando risulti dall'accordo delle parti, negli altri contratti associativi.

Art. 5.

Opposizione del concedente - Onere della prova

1. Dopo l'articolo 33 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto il seguente:

«Art. 33-*bis (Opposizione del concedente)*. — 1. L'opposizione del concedente alla conversione del contratto associativo in contratto di affitto deve essere proposta, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla richiesta del concessionario, mediante la comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 46.

2. La decadenza opera anche nel caso in cui non venga proposta domanda giudiziale nei centoventi giorni successivi al termine indicato nel quinto comma dell'articolo 46».

2. L'onere della prova dei fatti su cui si basa l'opposizione è a carico del concedente.

Art. 6.

Validità di clausole

1. Al terzo comma dell'articolo 34 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto il seguente periodo: «Sono altresì valide le clausole perfezionate con gli accordi di cui all'articolo 45».

Art. 7.

Scorte

1. Dopo l'articolo 35 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto il seguente:

«Art. 35-*bis (Scorte)*. — 1. Avvenuta la conversione del contratto in affitto, qualora il concedente non abbia liberato il fondo dalla propria parte di scorte vive e morte, e, nella soccida, dal bestiame di sua proprietà, il concessionario può continuare a goderne, pagando una maggiorazione del canone legale dovuto, pari al sei per cento del valore di tali beni.

2. In mancanza di accordo delle parti e su richiesta di almeno una di esse, tale maggiorazione è determinata alla data di conversione, ed in seguito ogni tre anni dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura o dall'organo regionale corrispondente».

Art. 8.

Durata dei contratti associativi non convertiti

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 34 della legge 3 maggio 1982, n. 203, la durata di dieci anni ivi disposta per i contratti associativi previsti dall'articolo 25 della medesima legge che non vengono trasformati in affitto, si applica, oltre che nei casi di cui alla lettera *b)* del primo comma dello stesso articolo 34, anche nel caso in cui la conversione, ancorché richiesta dal concessionario, non possa aver luogo in presenza della causa di esclusione di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art. 9.

Competenze

1. Tutte le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono di competenza delle sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320, ed assoggettate al rito di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile.

2. Restano comunque salve le competenze di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 607, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

Effetti

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti agrari associativi in corso, ad esclusione di quelli oggetto di accordi di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, o di controversie giudiziarie definite con sentenza passata in giudicato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 26 della legge n. 203/1982 (Norme sui contratti agrari) è il seguente:

«Art. 26 (*Effetti della conversione*). — La conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto produce effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva alla comunicazione del richiedente».

Nota all'art. 2:

Il testo degli articoli 25 e 29 della citata legge n. 203/1982 è il seguente:

«Art. 25 (*Conversione dei contratti associativi*). — Entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge i contratti di mezzadria e quelli di colonia parziaria anche con clausola migliorataria sono convertiti in affitto a richiesta di una delle parti, salvo quanto stabilito degli articoli 28, 29, 36 e 42.

La conversione in affitto è estesa ai contratti di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali, ai contratti di soccida con conferimento di pascolo e ai contratti di soccida parziaria, ove vi sia conferimento di pascolo, quando l'apporto del bestiame da parte del soccidante è inferiore al venti per cento del valore dell'intero bestiame conferito dalle parti.

La parte che intende ottenere la conversione comunica la propria decisione all'altra mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della fine dell'annata agraria».

«Art. 29 (*Casi di esclusione della conversione*). — La conversione del contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione o soccida in affitto, prevista dall'articolo 25, non ha luogo, salvo diverso accordo fra le parti:

a) quando, all'atto della presentazione della domanda di conversione, nella famiglia del mezzadro, colono, compartecipante o soccidario non vi sia almeno una unità attiva che si dedichi alla coltivazione dei campi o all'allevamento del bestiame, di età inferiore ai sessanta anni;

b) quando, sempre al momento in cui viene richiesta la conversione, il mezzadro, colono, compartecipante o soccidario dedichi all'attività agricola, nel podere o fondo oggetto del contratto, o in altri da lui condotti, meno dei due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 153/1975 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura) è il seguente:

«Art. 12 — Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale.

Il requisito del reddito e quello inerente al tempo dedicato all'attività agricola è accertato dalle regioni.

Il requisito della capacità professionale si considera presunto quando l'imprenditore che abbia svolto attività agricola sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nel settore agrario, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente.

Il detto requisito si presume, altresì, quando l'imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda l'attività agricola come capo di azienda, ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo: tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di notorietà.

Negli altri casi il requisito della capacità professionale è accertato da una commissione provinciale nominata dal presidente della giunta regionale e composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali professionali degli imprenditori agricoli più rappresentative e da un funzionario della regione che la presiede».

— Per il titolo della legge n. 203/82 si veda la nota all'art. 1

Nota all'art. 5:

Per il titolo della legge n. 203/82 si veda la nota all'art. 1.

Nota all'art. 6:

Il testo dell'art. 34 della legge n. 203/1982, come integrato dalla presente legge; è il seguente:

«Art. 34 (*Durata dei contratti associativi non convertiti*). — I contratti associativi previsti dall'art. 25 che non vengono trasformati in affitto hanno la seguente durata:

a) sei anni sia nel caso in cui la conversione, pur sussistendone i requisiti ai sensi della presente legge, non abbia luogo per mancata richiesta delle parti sia nella ipotesi in cui la conversione stessa non possa aver luogo in presenza della causa di esclusione prevista dalla lettera *a)* dell'art. 29;

b) dieci anni nel caso in cui la conversione, ancorché richiesta dal concessionario, non possa aver luogo in presenza della causa impeditiva prevista dall'art. 31 ovvero in presenza della causa di esclusione prevista dalla lettera *b)* dell'art. 29.

In tutti i casi previsti dal comma precedente, la durata è computata a far tempo dal termine dell'annata agraria successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Restano tuttavia valide le clausole contrattuali verbali o scritte che prevedano una più lunga durata del rapporto associativo. *Sono altresì valide le clausole perfezionate con gli accordi di cui all'art. 45.*

Ai contratti di cui al primo comma si applicano le norme sul recesso del contratto e sui casi di risoluzione di cui all'art. 5».

Nota all'art. 7:

Per il titolo della legge n. 203/1982 si veda la nota all'art. 1.

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 34 della legge n. 203/1982 si veda la nota all'art. 6.

— Per il testo dell'art. 25 della legge n. 203/1982 si veda la nota all'art. 2.

Note all'art. 9:

— La legge n. 320/1963 reca: «Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie».

— Il testo dell'art. 409 del codice di procedura civile è il seguente:

«Art. 409 (*Controversie individuali di lavoro*). — Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

1) rapporti di lavoro subordinato privato anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;

2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;

3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;

4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;

5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempre che non siano devoluti dalla legge ad altro giudice».

— La legge n. 607/1966 e successive modificazioni ed integrazioni, reca: «Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue».

Nota all'art. 10:

Il testo dell'art. 45 della legge n. 203/1982 è il seguente:

«Art. 45 (*Efficacia degli accordi*). — L'ultimo comma dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

"Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente. Nelle province di Trento e di Bolzano l'assistenza può essere prestata anche dalle organizzazioni professionali agricole provinciali".

È fatto comunque divieto di stipulare contratti di mezzadria, colonia parziaria, di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali e quelli di soccida. È fatto altresì divieto di corrispondere somme per buona entrata.

In ogni caso le organizzazioni professionali agricole possono stipulare accordi collettivi in materia di contratti agrari».

———

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 254):

Presentato dall'on. PARLATO il 2 luglio 1987.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 21 settembre 1987, con pareri delle commissioni I e II.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 9 marzo 1988, 8 giugno 1988, 16 novembre 1988.

Assegnato nuovamente alla XIII commissione, in sede legislativa, il 20 dicembre 1988.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede legislativa, e approvato il 21 dicembre 1988, in un testo unificato con atti numeri 1060, 1282, 1614 e 2462.

Senato della Repubblica (atto n. 1513):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 26 gennaio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 9ª commissione il 5 aprile 1989, 13 settembre 1989, 21 novembre 1989, 13, 20 dicembre 1989 e approvato, con modificazioni, il 21 dicembre 1989.

Camera dei deputati (atto n. 254-1060-1282-1614-2462/*B*):

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede legislativa, il 23 gennaio 1990, con pareri delle commissioni I e II.

Esaminato dalla XIII commissione il 31 gennaio 1990 e approvato il 1° febbraio 1990.

90G0062

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 novembre 1989, n. 453.

Regolamento recante i criteri, le procedure e le modalità di utilizzazione della quota del quindici per cento del Fondo nazionale per l'artigianato.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito con legge 3 ottobre 1987, n. 399, che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di determinare i criteri, procedure e modalità di erogazione di parte del Fondo nazionale per l'artigianato;

Sentito il parere del Consiglio nazionale dell'artigianato;

Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 19 ottobre 1989;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, con nota dell'8 novembre 1989, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizione delle iniziative

1. La quota del Fondo nazionale per l'artigianato di cui in premessa, a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è utilizzata per le seguenti finalità:

a) promuovere le esportazioni dei prodotti artigiani con iniziative dirette allo studio dei mercati, alla diffusione dell'immagine del prodotto artigiano, alla pubblicizzazione dei prodotti, alla presentazione di essi mediante manifestazioni in Italia ed all'estero;

b) favorire lo sviluppo tecnologico, organizzativo e gestionale delle imprese artigiane; promuovere la ricerca e la diffusione di tecnologie applicabili alle produzioni artigiane, anche con riferimento ai problemi della tutela ambientale ed al risparmio energetico;

c) organizzare convegni a carattere nazionale promossi direttamente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed effettuare studi per l'esame dei problemi dell'impresa artigiana e del suo ruolo nell'economia; attuare iniziative dirette a sensibilizzare le imprese artigiane ai problemi dell'evoluzione del sistema economico anche in relazione alla creazione del mercato europeo. Hanno carattere prioritario gli studi capaci di esercitare in modo diretto un effetto sullo sviluppo dell'artigianato;

d) promuovere la qualità del prodotto artigiano.

Art. 2.

Qualificazione delle iniziative

1. Le iniziative finanziate devono avere rilievo nazionale od ultra-regionale. Esse devono concernere:

a) progetti che interessino l'artigianato nazionale nel suo complesso ovvero settori di esso ovvero in modo unitario le imprese di aree pluriregionali;

b) progetti pilota che, pure se riferibili ad un numero ristretto d'imprese o ad ambiti territoriali limitati, abbiano il valore di sperimentazione e di dimostrazione riferibile all'artigianato nazionale nel suo complesso o ad articolazioni settoriali di esso.

2. È data priorità ai progetti che dimostrano possibilità applicative immediate nel settore dell'artigianato.

Art. 3.

Strumenti attuativi

1. Per realizzare i progetti di cui al precedente articolo 1 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può:

a) stipulare convenzioni con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE), con il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) od istituti da questo dipendenti, con università, con enti pubblici, con centri di ricerca operanti a livello nazionale, con enti fieristici e con società a prevalente capitale pubblico;

b) concedere contributi a consorzi e società costituite da organizzazioni nazionali di categoria, da enti pubblici economici e non economici, anche unitariamente tra di loro, ovvero tra imprese artigiane di più regioni, da sole o con la partecipazione di enti pubblici, di organizzazioni nazionali di categoria ovvero di centri privati nazionali di ricerca;

c) assumere iniziative in modo diretto.

Art. 4.

Misura dei contributi

1. I contributi di cui alla lettera *b)* dell'art. 3 sono concessi nella misura massima del 50% delle spese ritenute ammissibili al netto dell'imposta generale sul valore aggiunto (IVA) per un importo massimo di lire 1.000 milioni.

2. I contributi stessi non sono cumulabili con altri contributi di qualsiasi genere concessi per il medesimo progetto dallo Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

Art. 5.

Procedure per la concessione dei contributi

1. Le domande di contributo di cui alla lettera *b)* dell'art. 3 devono essere redatte in carta legale e trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Divisione X, con raccomandata con avviso di ricevimento; alla domanda devono essere allegati:

a) una descrizione dettagliata del progetto con l'indicazione delle finalità, della sfera di interesse, dei tempi, dei costi e delle modalità di realizzazione, il tutto accompagnato da una analitica relazione illustrativa:

b) lo statuto e l'atto costitutivo, il certificato di iscrizione nel registro delle ditte ovvero nell'albo delle imprese artigiane, l'elencazione dei soci e l'ultimo bilancio approvato per le società e per i consorzi, ovvero per gli enti pubblici l'indicazione delle norme che li disciplinano.

2. Le domande e i relativi allegati devono essere firmati dal rappresentante legale della società, del consorzio o dell'ente pubblico richiedente.

Art. 6.

Comitato tecnico

1. La concessione dei contributi di cui alla lettera *b)* dell'art. 3 è disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che può sentire il parere di un comitato tecnico presieduto dal Sottosegretario di Stato delegato all'artigianato od in sua sostituzione dal direttore generale della produzione industriale, e così composto:

a) due esperti designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

b) un esperto designato dal Ministro della ricerca scientifica;

c) un esperto designato dal Ministro del commercio con l'estero;

d) un rappresentante della Conferenza permanente dei presidenti delle regioni;

e) un esperto designato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere);

f) un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

g) un rappresentante delle Confederazioni artigiane.

2. Può partecipare alla riunione un rappresentante del soggetto richiedente il contributo, ai soli fini dell'illustrazione del progetto in esame.

3. La segreteria del comitato è affidata ad un funzionario della Direzione generale della produzione industriale.

4. Il comitato è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Gli oneri per il funzionamento del comitato, ivi compresi i gettoni di presenza e il rimborso delle spese di missione e di trasporto gravano sul capitolo 1092 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1989 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 7.

Erogazione dei contributi

1. Ultimata la realizzazione del progetto, l'erogazione del contributo avviene su domanda in carta legale del beneficiario, alla quale devono essere allegate:

a) relazione dettagliata sulla realizzazione del progetto e sui suoi risultati;

b) perizia giurata che attesti la rispondenza del progetto realizzato a quello approvato con il decreto di concessione del contributo di cui all'art. 6;

c) indicazione analitica dei costi sostenuti, al netto dell'imposta generale sul valore aggiunto (IVA), con la relativa documentazione di spesa;

d) dichiarazione firmata dal legale rappresentante del beneficiario che attesti che il progetto non fruisce di alcun contributo a carico dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici.

2. I costi dei beni strumentali e dei beni durevoli acquistati per la realizzazione dei progetti sono ammissibili a contributo nei limiti delle quote di ammortamento previste dalla legislazione fiscale per il periodo di durata del progetto stesso.

3. Non sono ammesse a contributo le spese per l'acquisto di terreni e per l'acquisto o la realizzazione di beni immobili.

4. Sono ammessi a contributo i costi sostenuti per l'acquisto dei soli macchinari direttamente utilizzati per la realizzazione del progetto.

Art. 8.

Anticipazioni ed erogazioni per stati di avanzamento

1. I beneficiari dei contributi di cui alla lettera *b)* dell'art. 3 possono richiedere in luogo dell'erogazione in un'unica soluzione del contributo medesimo, che lo stesso sia erogato per stati di avanzamento del progetto e in non più di tre soluzioni.

2. Le erogazioni sono concesse per non più del 50% del contributo nel complesso, a condizione che sia fornita dai beneficiari dettagliata dimostrazione in merito all'avvio del progetto, documentata secondo quanto previsto alle lettere *a), c)* e *d)* dell'articolo precedente, nonché una fidejussione bancaria od una polizza assicurativa a garanzia della eventuale restituzione della quota di contributo di cui si chiede l'erogazione anticipata.

3. Per la erogazione a saldo oltre alla documentazione di cui ai punti *a), c)* e *d)* dell'art. 7 relativa alla parte del progetto per cui non vi sia stata anticipazione, dovrà essere allegata anche la documentazione di cui alla lettera *b)* dell'art. 7 per l'intero progetto.

Art. 9.

Revoca delle agevolazioni e restituzione del contributo

1. Qualora il progetto ammesso non venga realizzato o venga realizzato parzialmente o in modo difforme rispetto a quanto previsto dal decreto di concessione del contributo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni.

2. Il beneficiario è tenuto a restituire la quota di contributo ricevuta in anticipazione, maggiorata di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.

Art. 10.

Norme finali

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre tutti gli accertamenti anche ispettivi che riterrà necessari e richiedere ogni certificazione documentaria ed informazioni per verificare l'esistenza delle condizioni per la concessione ed erogazione del contributo.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento gravano sul capitolo 7301 del bilancio di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli esercizi 1987, 1988 e 1989 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 28 novembre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1990
Registro n. 2 Industria, foglio n. 318

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 318/1987 è il seguente:

«Art. 3. — 1. Per il funzionamento dei programmi di sostegno all'artigianato e la valorizzazione e lo sviluppo delle produzioni artigiane nelle diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali è istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in armonia con i principi previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, il "Fondo nazionale per l'artigianato".

2. Il fondo è utilizzato, per una quota pari al settantacinque per cento, direttamente dalle regioni e ripartito ogni anno fra le medesime con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato di cui all'art. 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in base al numero delle imprese artigiane rapportato alle imprese esistenti in ciascuna regione, moltiplicato per il reciproco del reddito pro capite regionale secondo i dati disponibili presso l'Istituto centrale di statistica nel periodo immediatamente precedente la ripartizione (così modificato dall'art. 15, comma 27, della legge 11 marzo 1988, n. 67).

3. Per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e sviluppo del settore, di rilevanza nazionale o ultraregionale, con riferimento anche ad attività promozionale all'estero, l'utilizzo della restante quota del quindici per cento è disposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre quello del residuo dieci per cento è disposto dal Consiglio nazionale dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la istituzione del sistema informativo e dell'osservatorio economico nazionale dell'artigianato. Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina altresì i criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle somme, ivi compresa la verifica di attuazione delle iniziative.

4. Le regioni trasmettono annualmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sull'utilizzo dei fondi ad esse trasferiti ai sensi del comma 2.

5. Alla copertura dell'onere, valutato in lire 40 miliardi per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando la voce "Provvedimenti di sostegno e di riforma per l'artigianato ed il commercio"».

— La legge n. 400/1988 reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

90G0065

DECRETO 9 febbraio 1990.

Approvazione delle deliberazioni e condizioni del trasferimento di ramo aziendale dalla S.p.a. Italia assicurazioni alla S.p.a. Lloyd italico assicurazioni, in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1959, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto, in particolare, l'art. 17 della suddetta legge;

Visto il regolamento di esecuzione della richiamata legge n. 990 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto in particolare l'art. 72 della suddetta legge;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla «Italia assicurazioni S.p.a.», con sede in Genova;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1984 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciata a «La Terra - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a.», con sede in Firenze, successivamente denominata «Sistema terra - Compagnia di assicurazioni S.p.a.»;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della «Systema terra - Compagnia di assicurazioni S.p.a», in data 24 luglio 1989, con la quale è stato stabilito, tra l'altro, di modificare la denominazione sociale dell'impresa in «Lloyd italico assicurazioni S.p.a.»;

Vista l'istanza in data 3 novembre 1989, con la quale la S.p.a. Italia assicurazioni ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni riguardanti il trasferimento, a favore della predetta Lloyd italico assicurazioni S.p.a., del proprio ramo aziendale, comprensivo del portafoglio assicurativo ad esso inerente, denominato «Lloyd italico»;

Vista l'istanza in data 3 novembre 1989, di analogo contenuto della precedente, presentata dalla Lloyd italico assicurazioni S.p.a.;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della Lloyd italico assicurazioni S.p.a., tenutasi in data 8 novembre 1989;

Vista la lettera in data 22 dicembre 1989, n. 903097, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha espresso il proprio favorevole parere in merito all'approvazione del trasferimento di cui sopra;

Ritenuto che per il trasferimento di cui trattasi ricorrono le condizioni previste dalla vigente normativa;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni del trasferimento alla Lloyd italico assicurazioni S.p.a., con sede in Genova, dell'intero ramo di azienda, di proprietà della Italia assicurazioni S.p.a., denominato «Lloyd italico», comprensivo del portafoglio assicurativo ad esso inerente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A0861

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 febbraio 1990.

Abilitazione alla sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, ai sensi della legge 7 agosto 1982, n. 526, per destinarne il ricavo in operazioni di credito agrario di miglioramento in tutto il territorio nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 626561/17 del 26 gennaio 1987 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 38 del 16 febbraio 1987), con il quale la sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde — in conformità a quanto dalla medesima richiesto con domanda del 22 settembre 1986 — è stata abilitata a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, ai sensi dell'art. 32 della legge 7 agosto 1982, n. 526, per impiegarne il ricavo in operazioni di credito agrario di miglioramento nel territorio delle province lombarde;

Vista la domanda in data 9 novembre 1989, con la quale la sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde — nel far presente che in base alle norme legislative e statutarie può operare su tutto il territorio nazionale — chiede che l'abilitazione di cui al citato decreto del 13 luglio 1984 sia estesa anche in tutte le altre zone in cui è facoltizzata ad operare;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

A modifica di quanto previsto dal decreto ministeriale del 26 gennaio 1987, specificato in premessa, la sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde è autorizzata a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, ai sensi dell'art. 32 della legge 7 agosto 1982, n. 526, per destinarne il ricavo in operazioni di credito agrario di miglioramento in tutto il territorio nazionale.

Resta inteso che l'abilitazione di cui al precedente comma va esercitata nel rispetto delle norme legislative e statutarie che regolano l'attività della sezione stessa.

Roma, addì 5 febbraio 1990

Il Ministro: CARLI

90A0860

DECRETO 19 febbraio 1990.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantatre e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 14 febbraio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Visti i decreti ministeriali del 5 febbraio 1990 che hanno disposto per il 14 febbraio 1990 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantatre e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 30 dicembre 1989 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 febbraio 1990;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 febbraio 1990 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,12 per i B.O.T. a novanta giorni, a L. 94,23 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 88,75 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,90 per i B.O.T. a novanta giorni, a L. 93,81 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 88,05 per i B.O.T a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1990
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 44

90A0909

DECRETO 19 febbraio 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 28 febbraio 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 30 maggio 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a*) dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 1989.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 febbraio 1990 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1990
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 41

90A0910

DECRETO 19 febbraio 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 28 febbraio 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni con scadenza il 31 agosto 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto del 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 1989, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia. dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 febbraio 1990 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1990
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 42

90A0911

DECRETO 19 febbraio 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 28 febbraio 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 28 febbraio 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto del 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 1989, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 febbraio 1990 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1990
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 43

90A0912

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 febbraio 1990.

Revisione delle patenti di abilitazione all'impiego dei gas tossici.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 35 del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, che prescrive la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici;

Visto il proprio decreto emanato in data 21 dicembre 1987 con il quale è stata disposta la revisione generale delle patenti di abilitazione all'uso dei gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1984;

Ritenuto di dover procedere alla revisione delle patenti di abilitazione rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1985;

Decreta:

È disposta la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1990

Il Ministro: DE LORENZO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo del primo comma dell'art. 35 del R.D. n. 147/1927 è il seguente:

«Con decreto del Ministero della sanità sono ordinate, a periodi non maggiori di cinque anni, revisioni parziali o generali delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici».

— Il D.M. 21 dicembre 1987 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 302 del 29 dicembre 1987.

90A0859

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 9 febbraio 1990.

Modificazione al tracciato della linea di conterminazione della laguna di Venezia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 366, recante: «Nuove norme relative alla laguna di Venezia e di Marano - Grado»;

Visto, in particolare, l'art. 2 della citata legge che fissa le procedure per la definizione e l'approvazione del nuovo tracciato della conterminazione della laguna di Venezia, nonché quelle per le eventuali successive modifiche che si rendessero necessarie e stabilisce, altresì, i criteri cui attenersi in sede di determinazione ed aggiornamento della linea della conterminazione lagunare;

Vista la legge 16 aprile 1973, n. 171, recante: «Interventi per la salvaguardia di Venezia»;

Vista la legge 29 novembre 1984, n. 798, recante: «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia»;

Visti gli elaborati cartografici con cui il Magistrato alle acque di Venezia, previa ricognizione dell'attuale tracciato della conterminazione della laguna di Venezia, con nota 28 febbraio 1985, n. 20/242, ne ha proposto le modifiche ritenute necessarie;

Visto il voto del comitato tecnico di magistratura del 14 gennaio 1983, n. 291, e gli elaborati cartografici allo stesso allegati;

Vista la nota 22 ottobre 1984, n. 20020, con cui il Ministero della marina mercantile - Direzione marittima di Venezia, ha espresso il proprio benestare in ordine delle modifiche di tracciato proposte dal Magistrato alle acque;

Vista la nota 7 gennaio 1985, n. 58933, con cui l'intendenza di finanza di Venezia ha comunicato di ritenere complessivamente coerenti e condivisibili le proposte formulate relativamente al nuovo tracciato della linea di conterminazione della laguna di Venezia;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione del nuovo tracciato della conterminazione della laguna di Venezia;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 5 marzo 1963, n. 366, è approvato il nuovo tracciato della conterminazione della laguna di Venezia, risultante dalla planimetria allegata al presente decreto, del quale fa parte integrante.

Art. 2.

Gli elaborati cartografici indicati dall'art. 1, in numero di quindici tavole in scala 1:5000, allegati al voto n. 291 del 14 gennaio 1983 del comitato tecnico di magistratura citato in premessa, e contenenti in dettaglio la nuova linea della conterminazione lagunare veneta, sono depositati presso la sede del Magistrato alle acque di Venezia per essere consultati entro i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1990

Il Ministro: PRANDINI

90A0862

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 10 febbraio 1990, n. A/401523.

Esportazione di talune pelli gregge verso i Paesi extra comunitari.

In relazione alla situazione del mercato nazionale del settore delle pelli, diverse da quelle per pellicceria, si comunica che questo Ministero è venuto nella determinazione di consentire, per l'anno 1990, con il sistema della dogana controllata, l'esportazione verso Paesi terzi delle pelli sottospecificate, entro i limiti quantitativi indicati:

1) N.C. ex 41.01 - Pelli gregge (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate) di bovini di peso inferiore a kg 6:

Dogana	Numero pelli	Dogana	Numero pelli
Genova	21.000	Milano	21.000
Livorno	21.000	Padova	21.000

Modalità di utilizzo: Quote mensili di 1.750 pelli per ciascuna dogana, per un totale mensile di 7.000 pelli. È ammesso il trasferimento delle quote mensili da una dogana all'altra, nonché, su disposizione del Ministero delle finanze, ad una dogana non assegnataria di parte di contingente di cui trattasi.

2) N.C. ex 41.02 - Pelli gregge (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate) di ovini dei tipi non liberati:

Dogana	Di peso inferiore o uguale a kg 50 per 100 pelli	Di peso superiore a kg 50 per 100 pelli
Bari	tonn. 27	tonn. 16
Cagliari	» 18	» 12
Catania	» 21	» 12
Firenze	» 30	» 16
Livorno	» 30	» 16
Milano	» 27	» 12
Napoli	tonn. 45	tonn. 20
Salerno	» 45	» 20
Roma	» 30	» 20
Venezia	» 27	» 16
Totale...	tonn. 300	tonn. 160

Modalità di utilizzo: È ammesso il trasferimento di quota da una dogana all'altra, nonché, su disposizione del Ministero delle finanze, ad una dogana non assegnataria di quote di contingente di cui trattasi.

3) N.C. ex 41.03 - Pelli gregge (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate) di caprini dei tipi non liberati:

Dogana:	Di peso inferiore o uguale a kg 25 per 100 pelli	Di peso superiore a kg 25 e inferiore o uguale a kg 60 per 100 pelli	Di peso superiore a 60 kg e inferiore o uguale a 85 kg per 100 pelli	Di peso superiore a 85 kg per 100 pelli
Bari	tonn. —	tonn. 6	tonn. 11	tonn. 11
Cagliari	» —	» 6	» —	» 11
Catania	» 4	» 6	» —	» 11
Firenze	» —	» 6	» 17	» 11
Livorno	» 14	» 6	» 20	» 11
Milano	» 6	» 6	» 14	» 11
Napoli	» 8	» 3	» 21	» 6
Salerno	» 8	» 3	» 21	» 6
Roma	» —	» 6	» 20	» 12
Venezia	» —	» 6	» 17	» 10
Totale...	tonn. 40	tonn. 54	tonn. 141	tonn. 100

Modalità di utilizzo: È ammesso il trasferimento delle quote da una dogana all'altra, nonché, su disposizione del Ministero delle finanze, ad una dogana non assegnataria di quote di contingente di cui trattasi.

4) N.C. ex 43.01.20.00 - Pelli gregge di coniglio da pellicceria:

Dogana	Pelli diverse da quelle bianche	Pelli bianche
Genova	q.li 800	q.li 90
Milano	» 800	» 90
Livorno	» 800	» 90
Totale...	q.li 2.400	q.li 270

Modalità di utilizzo: Quote semestrali di 400 quintali per le pelli diverse da quelle bianche e di 45 quintali per le pelli bianche, per ciascuna dogana, per un totale semestrale di 1.200 e 135 quintali rispettivamente. L'eventuale residuo del primo semestre non può essere utilizzato nel secondo semestre.

È ammesso il trasferimento delle quote da una dogana all'altra, nonché, su disposizione del Ministero delle finanze, ad una dogana non assegnataria di quote di contingente di cui trattasi.

Il Ministro: RUGGIERO

90A0865

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1990, è stato revocato il decreto ministeriale 23 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1990, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Mauro Smeraldi alla sede di Sassuolo, distretto notarile Modena.

90A0871

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1990:

Cavicchi Marisa, notaio residente nel comune di Zibello, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di Cento, distretto notarile di Ferrara, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Grasso Roberto, notaio residente nel comune di Rosignano Monferrato, distretto notarile di Casale Monferrato, è trasferito nel comune di Genova, con l'anzidetta condizione;

Trucchi Carlo, notaio residente nel comune di Rovegno, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Genova, con l'anzidetta condizione;

Galeota Vincenzo, notaio residente nel comune di Montereale, distretto notarile dell'Aquila, è trasferito nel comune dell'Aquila, con l'anzidetta condizione;

Fazio Clara, notaio residente nel comune di Paola, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Siderno, distretto notarile di Locri, con l'anzidetta condizione;

Mignone Aldo, notaio residente nel comune di Trieste, è trasferito nel comune di Lucca, con l'anzidetta condizione;

De Rosa Giuseppe, notaio residente nel comune di Vigevano, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Mortara, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Papaccio Fabio, notaio residente nel comune di Cassino, è trasferito nel comune di Tempio Pausania, distretto notarile di Sassari, con l'anzidetta condizione;

Vitali Giulio, notaio residente nel comune di Teglio, distretto notarile di Sondrio, è trasferito nel comune di Morbegno, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Rauccio Filippo, notaio residente nel comune di Bergamo, è trasferito nel comune di Avezzano, distretto notarile di Sulmona, con l'anzidetta condizione;

D'Angelo Leopoldo, notaio residente nel comune di Burgio, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Alia, distretto notarile di Termini Imerese, con l'anzidetta condizione;

Riccioni Roberto, notaio residente nel comune di Tarcento, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Tricesimo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

90A0900

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1989 sono state cancellate dai registri nazionali le seguenti varietà di specie agricole:

Specie e varietà	Decreto ministeriale d'iscrizione
Pomodoro:	
Porfido	25- 1-1984
Frumento tenero:	
Fontarronco	13- 3-1972
Gagliardo	30-10-1970
Magnifico	15-11-1977
Barbabietola da zucchero:	
Dumono	20- 5-1978
Optimon	20- 5-1978
Annomono 1	20- 5-1978
Mais:	
Varan	30- 5-1987
Monsur	10- 3-1983
Alex	6- 3-1981
Appio	15- 4-1986
Ennio	15- 4-1986
Melior	1- 3-1982
Super	6- 3-1981
Caprera	6- 3-1981
Lipari	5- 5-1980
Ribot	5- 5-1980
Turbo	10- 3-1983
Potro	25- 1-1984
Roc	15- 3-1979
Tygra	30- 5-1987
Audour 640 = Helios	13- 4-1877
Murena	9- 3-1988
Goliath	9- 3-1988

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1989 sono state iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri le seguenti varietà di specie agrarie, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite, approvate dalla commissione sementi del 16 dicembre 1989, sono depositate presso questo Ministero:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Soia:	
Cresir Avenir Ardir Aramir Valkir	Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - Des Moines - Iowa (U.S.A.) & Pioneer Hi-Bred Italia - Sissa (Parma)
Blazer Sirena	Dairyland Seed Co. Inc. - West Bend Wisconsin (U.S.A.) & Emilseme S.r.l. - Massa Finalese (Modena)
Genova	Dairyland Seed Co. Inc. - West Bend Wisconsin (U.S.A.) & Helizea Agrigenetics - Gaiba (Rovigo)
Sioux	Dairyland Seed Co. Inc. - West Bend Wisconsin (U.S.A.)
Lilly Evelyn	O's Gold Seed Co. - Parkersburg Iowa (U.S.A.) & Du Pont Conid S.p.a. - Amonn Fitochimica - Bolzano
Opale	University of Guelph - Guelph - Ontario (CND)
Agata	Northrup King Co. - Minneapolis Minnesota (U.S.A.)
Pitone	F.F.R. Cooperative - West Lafayette Indiana (U.S.A.)
Venere Minerva	AG-One Seeds - Delavan Wisconsin (U.S.A.)
Flavia	Custom Farm Seeds - Momence Illinois (U.S.A.)
Ocean	Venturoli Sementi - Pianoro (Bologna)

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Tahiti	Agrigenetics Co. - Eastlake - Ohio (U.S.A.) & Helizea Agrigenetics - Gaiba (Rovigo)
Caramba Star Calipso	Callahan Enterprises Inc. Westfield - Indiana (U.S.A.)
Carmen Oryx Ortes Quater	Nickerson American Plant Breeders Mission - Kansas (U.S.A.)
Royal Magic	Dekalb Co. - Dekalb - Illinois (U.S.A.) & Dekalb italiana S.p.a. - Venezia-Mestre
Smart	Rustica Italia - S. Daniele Po (Cremona)
Ambassador	King Agro - Chatam - Ontario (CND) & Rustica Semences - Blagnac (F)
Action Admiral	Lundquist Seed & Feed Inc. - Wheaton - Minnesota (U.S.A.) & Rustica Semences - Blagnac (F)
Yoko	Asgrow Seed Co. - Des Moines - Iowa (U.S.A.)
Jumbo Bolino	Maisadour - Mont de Marsan (F)
Glenwood Sibley Dassel	Cargill Seed Division - Minneapolis - Minnesota (U.S.A)
Dcm	Land O'Lakes Inc. - St. Paul - Minnesota (U.S.A.)
Calla Flora Aya	United Agriseeds - Champaign - Illinois (U.S.A.)
Musa Flaminia Eletta Vita Tebe Petra Volania	Agra - Società del seme S.r.l. - Massa Lombarda (Ravenna)
Fenice Iside	Agra - Società del seme S.r.l. - Massa Lombarda (Ravenna) & Jacques Seed Co. - Prescott - Wisconsin (U.S.A.)
Candia	Callahan Ent. Inc. - Westfield - Indiana (U.S.A.)
Diva	Dunn Int. Ltd. - Waterloo - Iowa (U.S.A.)
Major	King Agro Inc. - Chatam - Ontario (CND)
Marta	Verneuil Semences - Verneuil l'Etang (F)
Celeste Urania	Jacques Seed Co. - Prescott - Wisconsin (U.S.A.) & Società europea del seme S.p.a. - Massa Lombarda (Ravenna)
Lattica	Callahan Ent. - Westfield - Indiana (U.S.A.) & Società europea del seme S.p.a. - Massa Lombarda (Ravenna)
Girasole:	
Boss Flash	Venturoli sementi - Pianoro (Bologna)
Cecil	Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - Des Moines - Iowa (U.S.A.) & Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a. - Sissa (Parma)
Solara	S.D.M.E. - Societé des Mais Europeèns - Mainvilliers (F) & KWS Italia - Bologna
Atlas	Dekalb Co. - Dekalb - Illinois (U.S.A.); Dekalb Argentina S.A. - Buenos Aires (AG); Dekalb Italia - Venezia-Mestre
Dotto Mammolo Oleica	Triumph Seed Co. Inc. - Ralls - Texas (U.S.A.)
Florom 350	Accademia scienze agrarie e forestali della Repubblica socialista di Romania - Bucarest (RO)
Giunco	Northrup King Co. - Minneapolis - Minnesota (U.S.A.)
Matador	Morgan - Santa Ursula S.A.A.I.C. e I. - Buenos Aires (AG)
Mirò	Pacific Seed - Toowoomba (AUS)
Safran	Green Genetics - Ennezat (F)
Concorde	Agrigenetics Co. - Eastlake - Ohio (U.S.A.) & Helizea Agrigenetics S.p.a. - Gaiba (Rovigo)
Granada	Koipesol S.A. - Sevilla (E)
Conero	Sigco Research Inc. Breckenridge - Minnesota (U.S.A.)
Pamela	Semundo Italia - Marina di Montemarciano (Ancona)
Betty	O's Gold Seeds Co. - Parkesburg - Iowa (U.S.A.) & Du Pont Conid S.p.a. - Amonn Fitochimica Division - Bolzano
Sonar Solpro	Agra Seed Research Int. - Fargo - North Dakota (U.S.A.)
Ducato Hugo Starsol Oleosol	I.S.E.A. - Falconara Marittima (Ancona)
Riso:	
Burma Baraggia Vela	Sisforaggera - Bologna
Tarriso Graldo Prever	Valle Agricola Tarditi & Ferrando - Cerrina (Alessandria)

90A0875

Integrazione alla dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità per gli eventi calamitosi verificatisi nella regione Umbria.

Con decreto ministeriale n. 2260 del 29 dicembre 1989, ad integrazione del decreto ministeriale n. 1654 del 2 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 1989, la dichiarazione del carattere di eccezionalità della grandinata del 14 luglio 1989 è estesa anche al territorio del comune di Fossato di Vico della provincia di Perugia, per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole.

La regione Umbria, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederà alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981, e successive modificazioni ed integrazioni.

90A0876

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i magazzini generali

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1990 l'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale di deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere, già intestata alla «Minerva S.p.a.», è stata confermata a favore della «Mercurio autovetture S.p.a.».

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1990 all'Ente autonomo magazzini generali di Verona è stata revocata l'autorizzazione a gestire in regime di magazzino generale alcune aree ed un fabbricato ed è stata altresì concessa l'autorizzazione ad esercitare il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere in alcuni nuovi impianti.

90A0873

Variazione alla denominazione della società «Fiduciaria Armorari S.p.a.», in Milano

Con decreto interministeriale 14 febbraio 1990 il decreto interministeriale 21 marzo 1984, con il quale la società «Fiduciaria Armorari S.p.a.», con sede in Milano, è stata confermata nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è modificato nella parte relativa alla denominazione della società variata in «Cogesta fiduciaria S.p.a.».

90A0874

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla fondazione Vimercati per l'educazione e l'assistenza ai subnormali gravi, in Milano, ad accettare una donazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, la fondazione Vimercati per l'educazione e l'assistenza ai subnormali gravi, con sede in Milano, è stata autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un libretto di deposito ordinario al portatore della sede di Milano del Credito emiliano recante un saldo di L. 400.000.000, disposto dalla sig.ra Maria Bornati ved. Vimercati con atto dott. Mario Galbiati, notaio in Seregno, numero di repertorio 56460/12374.

90A0872

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 22 gennaio 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Albatros - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito D'Agostino in data 5 luglio 1974, rep. 76700, reg. soc. 5654/6731, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Mizar - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Salerno, costituita per rogito Ansalone in data 16 dicembre 1971, rep. 18463, reg. soc. 4649/5758, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Vigili Salerno 80 - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Salerno, costituita per rogito Monica in data 24 aprile 1971, rep. 579, reg. soc. 415/80, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Consorzio casa CISL per la provincia di Salerno - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito Gentile in data 29 novembre 1979, rep. 16383, reg. soc. 67180, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Don Minzoni - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Salerno, costituita per rogito Capobianco in data 8 febbraio 1974, rep. 32494, reg. soc. 5382/6462, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Primavera - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Salerno, costituita per rogito Rosapepe in data 6 maggio 1982, rep. 145139, reg. soc. 477/82, tribunale di Salerno;

società cooperativa mista «Bianco Fiore - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Salerno, costituita per rogito Barela in data 19 dicembre 1984, rep. 39064, reg. soc. 178/85, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Primavera Bianca 80 - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Salerno, costituita per rogito Gentile in data 28 aprile 1980, rep. 16765, reg. soc. 404/80, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Salerno 71 - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Salerno, costituita per rogito Pisani in data 3 maggio 1971, rep. 266893, reg. soc. 4510, tribunale di Salerno;

società cooperativa mista «Artigiana di garanzia della federazione provinciale artigiana di Salerno - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Salerno, costituita per rogito Giuliani in data 6 dicembre 1978, rep. 107867, reg. soc. 15/79, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Mariangela - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Salerno, costituita per rogito Ansalone in data 30 aprile 1979, rep. 31181, reg. soc. 438/79, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Habitat Campigliano 80 - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Salerno, costituita per rogito Gentile in data 10 novembre 1980, rep. 17180, reg. soc. 716/80, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Parco fiorito - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Salerno, costituita per rogito Monica in data 15 febbraio 1980, rep. 488, reg. soc. 253/80, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Il Pipolo - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Salerno, costituita per rogito Giuliani in data 30 aprile 1980, rep. 108401, reg. soc. 400/80, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Castello - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Salerno, costituita per rogito Barela in data 11 febbraio 1986, rep. 7444, reg. soc. 408/86, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «La Torre - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Salerno, costituita per rogito D'Agostino in data 19 febbraio 1975, rep. 77239, reg. soc. 5934/7010, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «La Prora - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Salerno, costituita per rogito Pisani in data 7 dicembre 1971, rep. 284359, reg. soc. 4610/5710, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Ius Italicum - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Salerno, costituita per rogito Gentile in data 16 maggio 1978, rep. 14958, reg. soc. 270/78, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Le Camelie - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Agropoli (Salerno), costituita per rogito Cammarano in data 16 marzo 1978, rep. 13822, reg. soc. 383, tribunale di Vallo della Lucania;

società cooperativa mista «Solidarietà - Soc. coop.va a responsabilità limitata», con sede in Agropoli (Salerno), costituita per rogito Angrisani in data 15 giugno 1984, rep. 4963, reg. soc. 871, tribunale di Vallo della Lucania;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Primavera a r.l.», con sede in Angri (Salerno), costituita per rogito Squillante in data 27 aprile 1978, rep. 66227, reg. soc. 265/78, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa di abitazione "Carillia" a r.l.», con sede in Altavilla Silentina (Salerno), costituita per rogito Stromillo in data 15 giugno 1972, rep. 7101, reg. soc. 4772/5872, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Velia - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Ascea (Salerno), costituita per rogito Giuliani in data 25 febbraio 1979, rep. 6464, reg. soc. 1623, tribunale di Vallo della Lucania;

società cooperativa agricola «Agricolstarza - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Battipaglia (Salerno), costituita per rogito Pessolano in data 8 novembre 1982, rep. 1470, reg. soc. 42/83, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Santa Lucia - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Battipaglia (Salerno), costituita per rogito Barela in data 29 settembre 1982, rep. 3657, reg. soc. 769/82, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «La Mimosa - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Bellizzi di Montecorvino Rovella (Salerno), costituita per rogito Rosapepe in data 8 marzo 1983, rep. 155025, reg. soc. 381/83, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Gloria - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Nocera Inferiore (Salerno), costituita per rogito Barela in data 17 dicembre 1975, rep. 14215, reg. soc. 42/76, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Margherita - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Nocera Inferiore (Salerno), costituita per rogito Califano in data 22 giugno 1979, rep. 141492, reg. soc. 489/79, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Alfa - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Ogliastro Cilento (Salerno), costituita per rogito Cammarano in data 22 novembre 1984, rep. 23332, reg. soc. 928, tribunale di Vallo della Lucania;

società cooperativa mista «La Bussola - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Ogliastro Cilento (Salerno), costituita per rogito Cammarano in data 8 novembre 1984, rep. 23243, reg. soc. 909, tribunale di Vallo della Lucania;

società cooperativa edilizia «La Certosa - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Padula (Salerno), costituita per rogito Agnese in data 11 aprile 1972, rep. 40940, reg. soc. 112, tribunale di Sala Consilina;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Sant'Erasmo - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Pagani (Salerno), costituita per rogito Maranca in data 11 novembre 1977, rep. 15616, reg. soc. 8/78, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «S. Francesco - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Pagani (Salerno), costituita per rogito Barela in data 29 agosto 1968, rep. 1922, reg. soc. 4039/5154, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Sole - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Pagani (Salerno), costituita per rogito Califano in data 7 febbraio 1975, rep. 131428, reg. soc. 5947/7023, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Alcide De Gasperi - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Pellezzano (Salerno), costituita per rogito Barela in data 21 novembre 1972, rep. 10162, reg. soc. 4875, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Popolar casa - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Petina (Salerno), costituita per rogito Rotondano in data 8 aprile 1978, rep. 2257, reg. soc. 247, tribunale di Sala Consilina;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cervati - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Piaggine (Salerno), costituita per rogito Moroni in data 23 luglio 1968, rep. 1823, reg. soc. 117, tribunale di Vallo della Lucania;

società cooperativa edilizia «Monte Cervati - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Piaggine (Salerno), costituita per rogito Andolfi in data 16 aprile 1972, rep. 616, reg. soc. 164, tribunale di Vallo della Lucania;

società cooperativa edilizia «Acquachiara settima - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Pontecagnano (Salerno), costituita per rogito Torella in data 5 aprile 1975, rep. 30602, reg. soc. 5988/7064, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «San Michele - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Rutino (Salerno), costituita per rogito Cammarano in data 2 febbraio 1978, rep. 13624, reg. soc. 370, tribunale di Vallo della Lucania;

società cooperativa agricola «Val Diana - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Sassano (Salerno), costituita per rogito Monica in data 25 settembre 1976, rep. 414704, reg. soc. 187, tribunale di Sala Consilina;

società cooperativa di produzione e lavoro «Vallo di Diano - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Sassano (Salerno), costituita per rogito Errico in data 15 novembre 1974, rep. 11075, reg. soc. 151, tribunale di Sala Consilina;

società cooperativa di produzione e lavoro «Radio Nova - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Scafati (Salerno), costituita per rogito Trotta in data 13 novembre 1979, rep. 147732, reg. soc. 17/80, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Torretta - Soc. coop.va a r.l.», con sede in S. Maria di Castellabate (Salerno), costituita per rogito Cammarano in data 20 gennaio 1977, rep. 12138, reg. soc. 303, tribunale di Vallo della Lucania;

società cooperativa di pesca «Cooperativa pescatori S. Maria - Soc. coop.va a r.l.», con sede in S. Maria di Castellabate (Salerno), costituita per rogito Cammarano in data 1° febbraio 1977, rep. 12175, reg. soc. 306, tribunale di Vallo della Lucania;

società cooperativa edilizia «Norma - Soc. coop.va a r.l.», con sede n S. Pietro al Tanagro (Salerno), costituita per rogito Sarno in data 3 giugno 1975, rep. 34526, reg. soc. 164, tribunale di Sala Consilina;

società cooperativa edilizia «Rinascita Sanrufese - Soc. coop.va a r.l.», con sede in S. Rufo (Salerno), costituita per rogito Amato in data 1° aprile 1981, rep. 2142, reg. soc. 379, tribunale di Sala Consilina;

società cooperativa di produzione e lavoro «Aurora - Soc. coop.va a r.l.», con sede in San Valentino Torio (Salerno), costituita per rogito Salvati in data 1° giugno 1982, rep. 17330, reg. soc. 545/82, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «San Vito - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Sant'Arsenio (Salerno), costituita per rogito Agnese in data 19 novembre 1980, rep. 15581, reg. soc. 360, tribunale di Sala Consilina;

società cooperativa di produzione e lavoro «SS. Annunziata - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Sant'Arsenio (Salerno), costituita per rogito Amato in data 24 marzo 1983, rep. 5254, reg. soc. 557, tribunale di Sala Consilina;

società cooperativa agricola «San Mango - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Sessa Cilento (Salerno), costituita per rogito Cammarano in data 13 aprile 1983, rep. 21139, reg. soc. 745, tribunale di Vallo della Lucania;

società cooperativa edilizia «La Costiera - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Vietri sul Mare (Salerno), costituita per rogito Barela in data 4 marzo 1974, rep. 12285, reg. soc. 5413/6493, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Alternativa - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Caserta, costituita per rogido Di Caprio in data 28 aprile 1976, rep. 194519, reg. soc. 137/76, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «OICOS - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Caserta, costituita per rogito Maturo in data 27 maggio 1980, rep. 26541, reg. soc. 360/80, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Lenas - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Caserta, costituita per rogito Di Caprio in data 14 dicembre 1979, rep. 1437, reg. soc. 41/80, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Domus 81 - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Caserta, costituita per rogito Di Caprio in data 16 gennaio 1981, rep. 5491, reg. soc. 744/81, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Elettra - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Caserta, costituita per rogito D'Alessio in data 10 aprile 1974, rep. 26054, reg. soc. 156/74, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «Solidarietà - Soc. coop.va a r. l.», con sede in Caserta, costituita per rogito Matano in data 9 novembre 1981, rep. 7854, reg. soc. 1411/82, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Madevi - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Caserta, costituita per rogito Funiciello in data 6 novembre 1982, rep. 18409, reg. soc. 2091/82, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «IMAG - Società coop.va a r.l.», con sede in Caserta, costituita per rogito Barletta in data 30 novembre 1979, rep. 7590, reg. soc. 44/80, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «FIDESS - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Caserta, costituita per rogito Musto in data 12 marzo 1974, rep. 11098, reg. soc. 118/74, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «Angela - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Castel Volturno (Caserta), costituita per rogito Farinaro in data 22 febbraio 1984, rep. 19095, reg. soc. 3172/84, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «COSS - Cooperativa di servizi sociali a r.l.», con sede in Aversa (Caserta), costituita per rogito Farinaro in data 24 febbraio 1982, rep. 16350, reg. soc. 1622/82, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «La Letizia - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Casagiove (Caserta), costituita per rogito La Porta in data 19 gennaio 1983, rep. 8509, reg. soc. 2327/83, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Santa Rosa - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Casal di Principe (Caserta), costituita per rogito Farinaro in data 17 ottobre 1979, rep. 12585, reg. soc. 405/79, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa agricola «S. Andrea - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta), costituita per rogito Musto in data 25 gennaio 1973, reg. soc. 51/73, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ecologica luscianese - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Lusciano (Caserta), costituita per rogito Farinaro in data 18 aprile 1984, rep. 19347, reg. soc. 3281/84, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Tirrenia - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Mondragone (Caserta), costituita per rogito Ronza in data 30 novembre 1974, rep. 18957, reg. soc. 31/75, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa «La Panoramica - Soc. cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Pietramelata (Caserta), costituita per rogito d'Ambrosio in data 15 novembre 1979, rep. 3406, reg. soc. 58/80, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «I Dieci Comandamenti - Soc. coop.va a r.l.», con sede in S. Cipriano d'Aversa (Caserta), costituita per rogito Coppola in data 16 aprile 1961, reg. soc. 50, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «S. Salvatore - Soc. coop.va a r.l.», con sede in S. Cipriano d'Aversa (Caserta), costituita per rogito Golia in data 14 luglio 1949, rep. 1474, reg. soc. 33, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa agricola «La Virtus - Soc. coop.va a r.l.», con sede in San Cipriano d'Aversa (Caserta), costituita per rogito Cannavale in data 19 febbraio 1959, rep. 833, reg. soc. 10, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «S. Maria - Soc. coop.va a r.l.», con sede in S. Maria a Vico (Caserta), costituita per rogito Liotti in data 25 ottobre 1982, rep. 4267, reg. soc. 2045/82, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Tre Rose - Soc. coop.va a r.l.», con sede in S. Maria Capua Vetere (Caserta), costituita per rogito Onorato Battista in data 3 aprile 1971, rep. 16585, reg. soc. 41/71, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Gemila - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Sant'Arpino (Caserta), costituita per rogito Di Caprio in data 12 ottobre 1984, rep. 22566, reg. soc. 3700, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Domenico della Rosa - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Sant'Arpino (Caserta), costituita per rogito Pelosi in data 24 gennaio 1977, rep. 7441, reg. soc. 68/77, tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

società cooperativa mista «Amicizia a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Colasanti in data 6 marzo 1978, rep. 83584, reg. soc. 1221/78, tribunale di Napoli;

società cooperativa mista «Soc. coop.va edilizia a r.l. Nuova 167 Ponticelli», con sede in Napoli, costituita per rogito Bargi in data 13 novembre 1979, rep. 11040, reg. soc. 2965/79, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società appalti lavori edili Sapled Soc. coop.va a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Fusco in data 14 maggio 1981, rep. 94789, reg. soc. 2229 tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Jolly Asfalti a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Tafuri in data 12 gennaio 1982, rep. 84246, reg. soc. 725, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro Co.La.Ne. - Consorzio lavoratori napoletani edili a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Salvo in data 17 ottobre 1951, rep. (n. 11012 R. P.), tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Speranza IV a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito De Sio in data 21 marzo 1975, rep. 1083, reg. soc. 1051, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Santa Rosalia a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Di Majo in data 29 luglio 1975, rep. 29351, reg. soc. 1473, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Poliplastica Sud - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Luigi Mauro in data 24 marzo 1986, rep. 11479, reg. soc. 2896/86, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Clelia - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 2 aprile 1968, reg. soc 302, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Yellow Platinum» a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Bellecca in data 5 marzo 1983, rep. 6544, reg. soc. 4719, tribunale di Napoli;

società cooperativa di trasporto «Teclanum - Soc. coop.va a r.l.» con sede in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 23 novembre 1978, rep. 73324, reg. soc. 2410, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Torre S. Chiara - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Fusco in data 18 settembre 1973, rep. 84084, reg. soc. 1457, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Falco - Soc. coop.va edilizia a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 7 maggio 1974, rep. 66211, reg. soc. 1974, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «PAN 99 a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Fusco in data 20 luglio 1982, rep. 97261, reg. soc. 3998, tribunale di Napoli;

società cooperativa mista «C.O.S.L.I. - Cooperativa programmazione servizi e lavoro per l'integrazione» a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Nicola Margherita in data 7 maggio 1980, rep. 48545, reg. soc. 1889/80, tribunale di Napoli;

società cooperativa di pesca «Pescatori e rastrellatori del Porto di Napoli 2ª» a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Casiere in data 21 giugno 1967, rep. 77150, reg. soc. 437, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Speranza a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Scarnecchia in data 15 ottobre 1984, rep. 9071, reg. soc. 5086, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooptur - Guide autorizzate - Soc. coop. a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Olivieri in data 13 ottobre 1981, rep. 19559, reg. soc. 58, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Il Melograno a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Marra in data 28 maggio 1981, rep. 4427, reg. soc. 2216, tribunale di Napoli;

società cooperativa mista «Resurrezione a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Trinchillo in data 11 aprile 1978, rep. 71068, reg. soc. 1135, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «SIC Tipo C — Zona Nord-Est CB a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Maio in data 10 aprile 1979, rep. 813, reg. soc. 1642, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Nuovo umanesimo Campania 33ª a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Marranghello in data 17 maggio 1974, rep. 442653, reg. soc. 1241, tribunale di Napoli;

società cooperativa agricola «Cooperativa meridionale L'Arnia - Soc. coop. a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Luigi Mauro in data 13 febbraio 1984, rep. 6552, reg. soc. 1570/84, tribunale di Napoli;

società cooperativa di consumo «Marina - Soc. coop. a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Restaino in data 18 marzo 1981, rep. 41194, reg. soc. 1439, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Ausonia - Società cooperativa a r.l.», con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito d'Orsi in data 21 giugno 1977, rep. 68960, reg. soc. 1390/77, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «S. Domenico - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito d'Orsi in data 30 novembre 1974, rep. 57150, reg. soc. 114, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Proteus - Società cooperativa a r.l.», con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito Bellone in data 23 giugno 1985, rep. 46188, reg. soc. 6224, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Magister a r.l.», con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito d'Orsi in data 21 febbraio 1974, rep. 53472, reg. soc. 733, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Wilma - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito d'Orsi in data 19 ottobre 1974, rep. 56707, reg. soc. 2155, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «La Letterese - Soc. coop.ed. a r.l.», con sede in Lettere (Napoli), costituita per rogito d'Orsi in data 9 giugno 1975, rep. 59343, reg. soc. 1178, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Teatrindagine - Soc. cooperativa a r.l.», con sede in Marano (Napoli), costituita per rogito Iaccarino in data 2 novembre 1981, rep. 77694, reg. soc. 3949, tribunale di Napoli;

società cooperativa di consumo «Nuova Coalco - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Marano (Napoli), costituita per rogito Tafuri in data 5 giugno 1980, rep. 24429, reg. soc. 2453, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Alternativa edile - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Nola (Napoli), costituita per rogito Iazzetti in data 10 settembre 1976, rep. 70180, reg. soc. 1422, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «S. Michele - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Ottaviano (Napoli), costituita per rogito Angelone in data 29 luglio 1974, rep. 54068, reg. soc. 1700, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Edilpomilia - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli), costituita per rogito Terracciano in data 27 novembre 1979, rep. 124455, reg. soc. 345, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Lavoro Confronto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Procida (Napoli), costituita per rogito Spadaccio in data 2 novembre 1979, rep. 2539, reg. soc. 3134/79, tribunale di Napoli;

società cooperativa di pesca «Cooperativa pescatori Pozzuoli-Procida» a r.l., con sede in Procida (Napoli), costituita per rogito Tucci Pace in data 13 gennaio 1979, rep. 13628, reg. soc. 959, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Ospedalieri Casa n. 2 - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Qualiano (Napoli), costituita per rogito Paladini in data 22 dicembre 1980, rep. 1899, reg. soc. 573, tribunale di Napoli;

società cooperativa mista «La Famiglia - Soc. coop.va a r.l.», con sede in S. Antimo (Napoli), costituita per rogito Gisolfi in data 9 novembre 1976, rep 36235, reg. soc. 1847, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Feudo - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Scisciano (Napoli), costituita per rogito Iazzetti in data 11 maggio 1973, rep. 63771, reg. soc. 1037, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Mary - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Scisciano (Napoli), costituita per rogito Rosanova in data 2 dicembre 1979, rep. 100995, reg. soc. 745/80, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Sorrento - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Sorrento (Napoli), costituita per rogito Salomone in data 3 ottobre 1982, rep. 42115, reg. soc. 3877, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Degli Amici - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Somma Vesuviana (Napoli), costituita per rogito Rosanova in data 22 aprile 1976, rep. 91971, reg. soc. 1656, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Di.Tor - Società cooperativa a responabilità limitata», con sede in Torre Annunziata (Napoli), costituita per rogito Matrone in data 23 gennaio 1981, rep. 1339, reg. soc. 1282, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «S. Remo - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Torre Annunziata (Napoli), costituita per rogito De Sio in data 14 febbraio 1983, rep. 19962, reg. soc. 2505, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Della Tranquillità - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Mainiero in data 12 marzo 1975, rep. 136962, reg. soc. 651, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Aurora - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Mainiero in data 26 settembre 1980, rep. 147729, reg. soc. 3186/80, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Micio - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Mainiero in data 21 giugno 1974, rep. 135455, reg. soc. 2183, tribunale di Napoli.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 22 gennaio 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire, tenuto conto anche del parere espresso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 74717 del 23 ottobre 1989:

società cooperativa agricola «Cooperativa utenti macchine agricole - C.U.M.A. - S. Carlo» a responsabilità limitata, con sede in Ascoli Satriano (Foggia), costituita per rogito Ruo in data 10 febbraio 1976, rep. 152394, reg. soc. 3516, tribunale di Foggia;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola castellana» a responsabilità limitata, con sede in Castelnuovo della Daunia (Foggia), costituita per rogito Sabuzi Giuliani in data 21 maggio 1973, rep. 9276, reg. soc. 480, tribunale di Lucera;

società cooperativa agricola «Sviluppo del Tavoliere - Società cooperativa a r.l.», con sede in San Severo (Foggia), costituita per rogito D'Angelo in data 31 agosto 1977, rep. 78205, reg. soc. 3896 tribunale di Foggia;

società cooperativa agricola «Sole» a responsabilità limitata, con sede in Trinitapoli (Foggia), costituita per rogito Rizzo in data 31 ottobre 1979, rep. 126220, reg. soc. 4496 tribunale di Foggia.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1990 la società cooperativa «Liberi per lavorare», con sede in Rossano (Cosenza), costituita per rogito notaio dott. Valerio Pantano il 15 gennaio 1979, repertorio n. 520, reg. soc. n. 923, tribunale di Rossano, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Roberto Bruni, via Zara, 4, Cosenza.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1990 la società cooperativa «Villaggio Azzurro», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott. Andrea Zagami il 13 settembre 1982, repertorio 5794, reg. soc. 1445, tribunale di Reggio Calabria, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Giuseppe Condello.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1990 la società cooperativa agricola San Biagio, con sede in Rapolla (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Angelo Dorsa il 21 giugno 1980, repertorio 23693-15110, reg. soc. 808, tribunale di Melfi, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Vito Lorusso.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1990 la società cooperativa «Regione Campania Boscoreale n. 356», con sede in Napoli, costituita per rogito notaio dott. Francesco de Vivo, il 18 giugno 1974, repertorio 200482, reg. soc. 2194, tribunale di Napoli, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Vinicio Comitale.

90A0869

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1989 la dott.ssa Antonietta Montanarella è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Nazareth», con sede in Melfi (Potenza), sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto del 6 settembre 1967 in sostituzione del dott. Satino Di Paolo.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1990 i poteri conferiti all'avv. Pasquale Vitale, commissario governativo della società cooperativa edilizia a r.l. «Roma E 75», con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 25 aprile 1990.

90A0870

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del liquidatore del «Consorzio tra sarti di Trieste - Soc. coop. a r.l.», in Trieste

Con deliberazione 19 gennaio 1990, n. 240, il rag. Antonio Collini, con studio in Trieste, via S. Caterina n. 3, è stato nominato liquidatore del «Consorzio tra sarti di Trieste - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, sciolta il 9 maggio 1966, con rogito notaio dott. Giovanni Dandri di Trieste, in sostituzione del sig. Giacinto Simeone, deceduto.

90A0878

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 0 4 4 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000